DOMENICO DAMASCELLI

PROFESSORE ASSOCIATO NELL'UNIVERSITÀ DEL SALENTO (*)

BREVI NOTE SULL'EFFICACIA PROBATORIA DEL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO RIGUARDANTE LA SUCCESSIONE DI UN SOGGETTO CONIUGATO O LEGATO DA UNIONE NON MATRIMONIALE

SOMMARIO: 1. Le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012. – 2. Le questioni del medesimo tipo non disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012 ma che spiegano influenza sulla formazione della massa ereditaria. – 3. L'impossibilità di contestare gli effetti del certificato successorio europeo per il fatto che essi inseriscono a elementi accertati sulla base di una legge non designata dalle norme di conflitto contenute nel regolamento (UE) n. 650/2012. – 4. L'assenza di motivi di diniego del riconoscimento del certificato e i mezzi di controllo della sua correttezza. – 5. Conclusioni.

1. Leggendo l'art. 1 par. 2 lett. *d* del regolamento (UE) n. 650/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, (¹) si ricava l'impressione che l'esclusione dal campo di applicabilità oggettiva di tale strumento normativo delle «questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio» (²) sia perentoria e senza eccezioni.

^(*) L'articolo è stato sottoposto a *peer review* tramite referaggio esterno. Esso riproduce lo scritto destinato ai *Dialoghi con Ugo Villani*.

⁽¹⁾ Il regolamento, pubblicato in questa *Rivista*, 2013, p. 503 ss., è entrato in vigore il 16 agosto 2012 (v. art. 84 par. 1) ed è applicabile a far tempo dal 17 agosto 2015 (v. art. 84 par. 2), con riferimento alle successioni a causa di morte delle persone decedute a partire dalla medesima data (v. art. 83 par. 1). Sulla disciplina internazionalprivatistica previgente al regolamento, v. VILLANI, *Le successioni e le donazioni (artt. 46-51 e 56)*, in *Corr. giur.*, 1995, p. 1249 ss.

⁽²⁾ Nella seconda parte della disposizione che si annota il legislatore europeo fa rife-

Tale impressione è, peraltro, mitigata dal primo periodo del considerando n. 12 del medesimo regolamento, a mente del quale esso «non si dovrebbe... applicare alle... convenzioni matrimoniali riconosciute in alcuni sistemi giuridici (ma solo) nella misura in cui non trattino questioni di successione».

Da ciò si ricava che esistono questioni che, pur essendo qualificate dal diritto materiale di riferimento come attinenti a detti regimi patrimoniali, sono eccettuate dall'esclusione a cui all'inizio si è fatto riferimento e, pertanto, sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012.

Questo vale, in particolare, per quelle convenzioni matrimoniali che, in considerazione del modo in cui sono strutturate e degli effetti che producono, sono suscettibili di rientrare nella nozione di patto successorio di cui all'art. 3 par. 1 lett. *b* del regolamento (UE) n. 650/2012. (3)

Si pensi, ad esempio, all'*institution contractuelle* di diritto francese o belga, con cui una persona dispone a titolo gratuito in favore di un'altra di tutti o parte dei beni che lascerà al momento della morte. Tale donazione *sui generis*, che deve rivestire, di regola, la forma del *contrat de mariage*, può essere fatta, prima o dopo il matrimonio, sia da parte di un terzo a vantaggio di uno o di entrambi gli sposi o futuri sposi, sia da parte di uno degli sposi o futuri sposi a vantaggio dell'altro, semplicemente o reciprocamente. Essa si distingue dalle altre donazioni in quanto è priva del carattere dell'attualità dello spoglio, producendo a carico del disponente unicamente l'obbligo di non poter disporre dei beni che ne sono oggetto a titolo gratuito. (4)

rimento ai regimi patrimoniali nascenti da unioni di coppia, caratterizzate dall'esistenza di legami affettivi tra i suoi componenti, diverse dal matrimonio. Tali unioni possono assumere differente natura e configurazione nei varî ordinamenti giuridici: ad es., può trattarsi di una coppia di fatto o di una convivenza registrata, tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso. In Italia, esse hanno trovato disciplina nella l. 20 maggio 2016 n. 76, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, la quale contiene anche disposizioni di diritto internazionale privato: v. l'art. 1 comma 28 lett. b, che ha delegato il Governo a legiferare in materia di unioni civili (delega successivamente attuata con il d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 7, che ha introdotto nella l. 31 maggio 1995 n. 218 i nuovi artt. 32-bis – 32 quinquies) e il successivo comma 64, che ha inserito in quest'ultima legge l'art. 30-bis, dedicato ai contratti di convivenza. In proposito v. CAMPIGLIO, La disciplina delle unioni civili transnazionali e dei matrimoni esteri tra persone dello stesso sesso, in questo fascicolo della Rivista, p. 33 ss.

⁽³⁾ Sulla cui interpretazione sia consentito rinviare a DAMASCELLI, Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte, Milano, 2013, p. 91 ss.

⁽⁴⁾ Cfr. Delnoy, Les libéralités et les successions. Précis de droit civil, Bruxelles, 2004, p. 64 ss.

Lo stesso può dirsi per il c.d. *Pacte Valkeniers*, regolato dall'art. 1388 comma 2 cod. civ. belga (5) che, allo scopo di dare assetto alle aspettative patrimoniali che si creano nell'àmbito delle famiglie «ricomposte», (6) consente ai coniugi – dei quali almeno uno abbia discendenti nati da una precedente relazione, ovvero adottati anteriormente al matrimonio – di stipulare una convenzione matrimoniale volta alla regolamentazione dei diritti spettanti a uno di essi o a entrambi sulla successione dell'altro (ivi inclusa la possibilità di rinunciarvi, salvo il diritto di abitazione sulla residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano). (7)

Ebbene, l'ammissibilità e la validità sostanziale di tali convenzioni matrimoniali dovrà essere giudicata in applicazione della legge successoria anticipata designata dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 650/2012; inoltre, la stabilità della sistemazione patrimoniale con esse perseguita – e, in particolare, la loro resistenza alle norme imperative a tutela di eventuali legittimari – dovrà essere vagliata alla luce della *lex successionis* designata dagli artt. 21 e 22 del medesimo regolamento, con la prima non necessariamente coincidente. (8)

2. La determinazione del (e, sotto il profilo logico, in via preliminare, l'individuazione della legge applicabile al) regime patrimoniale a cui era assoggettato il defunto coniugato o legato da un'unione diversa dal ma-

⁽⁵⁾ Il nome con cui è noto tale patto deriva da quello del deputato belga che ha promosso la riforma (attuata con l. 22 aprile 2003 n. 46, entrata il vigore il successivo 1° giugno 2003 e pubblicata in *Moniteur bélge* 22 maggio 2003, p. 28223) dell'articolo del codice civile belga che si annota, su cui v. DELNOY, *Le pacte Valkeniers*, in *Rev. gén. dr. civ. belge*, 2007, p. 330 ss.

⁽⁶⁾ Sulla cui nozione v. da ultimo Al Mureden, *Le famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile e convivenze*, in *Fam. dir.*, 2016, p. 966 ss., ove i pertinenti riferimenti a dottrina e giurisprudenza.

⁽⁷⁾ Sembra diverso, invece, il caso in cui i coniugi, nell'àmbito dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dal diritto d'oltralpe, stipulino una communauté universelle con clausola di partage inégal del patrimonio al momento dello scioglimento per morte di uno di essi, in virtù della quale la totalità dei beni è attribuita al coniuge superstite, ovvero a uno dei due coniugi, nominativamente indicato, a condizione che sopravviva all'altro (v. art. 1524 comma 1 cod. civ. fr. e art. 1461 cod. civ. belga). Tale clausola, infatti, non produce alcun fenomeno successorio, dovendosi ritenere che essa attribuisca per intero al coniuge beneficiario la proprietà dei beni oggetto di comunione sin dal giorno del loro acquisto, sebbene sotto la condizione sospensiva della sopravvivenza all'altro: cfr. Leleu, Raucent, Les regime matrimoniaux. IV. Les regime conventionnels. Le droit transitoire, Bruxelles, 2002, p. 179 ss.

⁽⁸⁾ È noto, infatti, che alla legge regolatrice del patto successorio sono rimesse solo ed esclusivamente le materie indicate dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 650/2012, mentre tutte le altre questioni inerenti alla vicenda ereditaria sono regolate dalla lex successionis, che dalla prima può divergere: v. Damascelli, Diritto internazionale privato delle successioni cit., p. 96 ss.

trimonio al momento della morte può avere conseguenze sulla formazione della massa ereditaria.

Valga, in proposito, il seguente esempio. (9)

Nel 1993, due soggetti, entrambi di nazionalità austriaca, si uniscono in matrimonio in Francia, dove fissano la residenza abituale comune, mantenendola per tutto l'arco della vita coniugale, senza operare alcuna scelta circa la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali e senza stipulare convenzioni matrimoniali. Dal matrimonio nasce un unico figlio. Durante il matrimonio, il marito acquista un appartamento a Roma; la moglie acquista una villetta in Sicilia. Nel 2016, il marito – dopo avere fatto testamento, con il quale ha nominato erede universale il figlio – muore essendo abitualmente residente in Francia.

Ora, non v'è dubbio che, in applicazione dell'art. 21 par. 1 del regolamento (UE) n. 650/2012, la legge applicabile alla successione sia la legge francese. (10)

Tuttavia, la composizione del *relictum* – essendo influenzata dalla necessaria preventiva «liquidazione» del regime patrimoniale – varia a seconda che la fattispecie venga osservata, alternativamente, dal punto di vista del sistema conflittuale francese ovvero dal punto di vista dei sistemi conflittuali italiano e austriaco.

Infatti, dal primo punto di vista, in forza dell'art. 4 par. 1 della convezione dell'Aia del 14 marzo 1978 sulla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi (11) – che, in mancanza di scelta ai sensi del precedente art. 3, affida la disciplina di tale regime alla legge dello Stato sul territorio del quale i coniugi hanno stabilito la loro prima residenza abituale dopo il matrimonio – gli immobili acquistati in Italia devono essere ritenuti comuni ai coniugi in virtù del regime della *communauté légale* tra i medesimi instauratosi (v. art. 1400 ss. cod. civ. francese).

Viceversa, assumendo il punto di vista degli ordinamenti italiano e austriaco, i beni acquistati in Italia dovranno essere considerati personali

⁽⁹⁾ Di cui si è debitori nei confronti del notaio Franco Salerno Cardillo che lo ha illustrato nel corso del convegno su «L'incapacità e i suoi riflessi nell'attività notarile. La successione degli espatriati», organizzato da Insignum – Associazione di Cultura Giuridica e tenutosi a Catania il 20 febbraio 2016.

⁽¹⁰⁾ La medesima legge è competente a regolare i diritti spettanti al coniuge pretermesso in quanto legittimario; di tali questioni non ci si occupa in queste note in quanto la loro soluzione non è conferente con l'argomento trattato.

⁽¹¹⁾ La convenzione è stata ratificata solo da Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi ed è entrata in vigore il 1° settembre 1992; stante il suo carattere universale (v. art. 2), essa ha sostituito le norme di conflitto in materia previgenti nei suddetti Stati.

di ciascun coniuge acquirente e ciò in quanto le norme di conflitto di entrambi tali ordinamenti (rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 30 n. 1, primo periodo e 29 n. 1 della l. 31 maggio 1995 n. 218 (12) e il combinato disposto dei §§ 19 e 18.1.1 della legge federale del 15 giugno 1978 sul diritto internazionale privato) conducono all'applicazione della legge nazionale comune dei coniugi: dunque, alla legge austriaca, che prevede, quale regime patrimoniale legale, quello della separazione dei beni (v. § 1237 ABGB).

Pertanto, a seconda della legge ritenuta applicabile al regime patrimoniale del defunto, nella massa ereditaria sarà compresa la proprietà della quota indivisa pari a un mezzo tanto sull'appartamento in Roma, quanto sulla villetta in Sicilia, ovvero unicamente la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile romano.

Dell'esistenza di siffatti problemi è consapevole non soltanto la dottrina specialistica, (13) ma anche il legislatore europeo, il quale ha cura di avvertire le autorità competenti a regolare la successione della necessità di «tener conto, in funzione della situazione, dello scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi o del regime patrimoniale assimilabile del defunto ai fini della determinazione dell'eredità del defunto e delle rispettive quote dei beneficiari» (v. il secondo periodo del citato considerando n. 12 del regolamento (UE) n. 650/2012).

Qui vale la pena di aggiungere il rilievo secondo cui tali problemi sono soltanto attenuati dall'adozione dei regolamenti (UE) n. 2016/1103 e n. 2016/1104 del Consiglio del 24 giugno 2016 che attuano la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e, rispettivamente, in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. (14)

Infatti, l'armonizzazione da essi recata è limitata sia temporalmente che spazialmente: precisamente, in forza dell'art. 69 par. 3 di entrambi gli strumenti, le norme di conflitto contenute nei rispettivi capi III saranno applicabili esclusivamente a coloro che hanno contratto matrimonio o

⁽¹²⁾ Su cui v. VILLANI, I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato, in Giust. civ., 1996, II, p. 445 ss.

⁽¹³⁾ V. ad es. Davi, Zanobetti, Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni, Torino, 2014, p. 32 ss.; Bonomi, Wautelet, Il Regolamento europeo sulle successioni, Milano, 2015, p. 35 ss.

⁽¹⁴⁾ Detti regolamenti, pubblicati in *Gazz. Uff. Un. eur.*, n. L 183 dell'8 luglio 2016, rispettivamente, pp. 1 ss. e 30 ss., sono entrati in vigore il 28 luglio 2016.

registrato la loro unione successivamente al 29 gennaio 2019; (¹⁵) inoltre, gli effetti di detti regolamenti si produrranno soltanto negli Stati membri che hanno manifestato o manifesteranno l'intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata attraverso la quale sono stati adottati. (¹⁶)

Residua, pertanto, un ampio àmbito di applicazione alle norme di conflitto degli Stati membri previgenti ai regolamenti in questione.

3. A questo punto, occorre domandarsi se la sussistenza negli Stati membri di norme di conflitto, nella materia che ci occupa, comportanti la designazione di leggi materiali di contenuto potenzialmente divergente abbia conseguenze sugli effetti del certificato successorio europeo.

Svariate disposizioni del regolamento (UE) n. 650/2012, nonché numerosi punti dei rilevanti modelli standard adottati con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 della Commissione del 9 dicembre 2014 che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 650/2012, danno rilievo alle informazioni concernenti il regime patrimoniale del defunto.

In primo luogo, l'art. 65 comma 3 lett. *j* del regolamento (UE) n. 650/2012 stabilisce che la domanda diretta a ottenere il certificato deve contenere, ove necessario secondo le circostanze, l'indicazione dell'eventuale conclusione da parte del defunto di una convenzione matrimoniale o di un contratto relativo a un rapporto suscettibile di avere effetti comparabili al matrimonio. (17)

La medesima indicazione è prevista tra quelle che possono essere fornite ove la domanda sia presentata dal coniuge o dal partner superstite seguendo il modulo figurante all'allegato 4 del regolamento di esecuzione UE n. 1329/2014; (18) in più, detto modulo consente al richiedente di specificare se fosse stata scelta la legge regolatrice dei rapporti patrimoniali con il defunto e quale fosse il regime vigente al momento della morte. (19)

Correlativamente, l'art. 68 lett. b del regolamento (UE) n. 650/2012 dispone che il certificato successorio europeo contiene «i dati relativi a

⁽¹⁵⁾ A norma dell'art. 70 par. 3 dei regolamenti in questione, la medesima data costituisce il termine da cui decorre la loro applicazione.

⁽¹⁶⁾ Attualmente: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia.

⁽¹⁷⁾ Il contenuto della disposizione che si annota è tratto dalle versioni linguistiche del regolamento diverse dall'italiana; quest'ultima presenta sul punto un evidente errore di traduzione del testo inglese (che ha costituito il testo di riferimento durante il negoziato), tale da renderla incomprensibile.

⁽¹⁸⁾ V. punto 9 dell'allegato IV a detto modulo.

⁽¹⁹⁾ V. punti 8 e 10 dell'allegato citato alla nota precedente.

eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto o, se del caso, eventuali convenzioni stipulate dal defunto nel contesto di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest'ultimo ha effetti comparabili al matrimonio e i dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o a un regime patrimoniale equivalente».

Ancora più dettagliate sono le informazioni che l'autorità di rilascio deve fornire compilando l'allegato III al modulo figurante all'allegato 5 del citato regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014, che – a norma dell'art. 67 par. 1 del regolamento (UE) n. 650/2012 – costituisce il modulo da utilizzare obbligatoriamente per l'emissione del certificato. In tale allegato, l'autorità di rilascio è chiamata a indicare i dati anagrafici del coniuge o del partner superstite, la data e il luogo di celebrazione del matrimonio o della stipula di altro rapporto suscettibile di avere effetti comparabili al matrimonio, le convenzioni eventualmente concluse da tali soggetti con il defunto, la legge applicabile al loro regime patrimoniale (e, in particolare, se tale legge è stata determinata sulla base di una *professio iuris*), il regime patrimoniale tra i medesimi vigente (precisando le disposizioni di legge pertinenti), l'avvenuto scioglimento del regime patrimoniale e l'eventuale conseguente ripartizione dei beni.

Nonostante la dovizia di indicazioni che la domanda di certificato e il certificato stesso devono contenere a proposito del regime patrimoniale del defunto, la dottrina, basandosi sul tenore dell'esclusione citata al principio, appare orientata nel senso di ritenere che tali indicazioni non abbiano «qu'une valeur informative» (20) e che, pertanto, la presunzione di corrispondenza al vero di cui all'art. 69 par. 2 del regolamento (UE) n. 650/2012 (21) e, soprattutto, la protezione dei terzi di buona fede di cui ai successivi par. 3 e 4 della medesima disposizione, non valgano con riferimento a ciò che attiene o è condizionato da tale regime. (22)

Ciò equivale a dire, riprendendo l'esempio fatto nel paragrafo precedente, che, ove l'erede testamentario si munisca dinanzi all'autorità fran-

⁽²⁰⁾ Così, Wautelet, Goossens, Le certificat successoral européen – perspective belge, in Contratto e Impresa/Eur., 2015, p. 444.

⁽²¹⁾ V. BONOMI, WAUTELET, Il Regolamento europeo sulle successioni cit., p. 703; LAGARDE, Le certificat successoral européen dans l'ordre juridique français, in Contratto e Impresa/Eur., 2015, p. 421; WAUTELET, GOOSSENS, op. loc. cit.

⁽²²⁾ V. LAGARDE, op. loc. cit.; in senso analogo cfr. MAX PLANCK INSTITUTE, Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession, 2010, http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201005/20100526ATT75035/20100526ATT75035EN.pdf, p. 138 s.

cese (competente ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 e 4 del regolamento (UE) n. 650/2012) di un certificato successorio europeo attestante, non soltanto la sua qualità, ma anche il fatto che, in virtù della successione, gli è attribuita la quota di un mezzo su entrambi gli immobili siti nel nostro Paese, (23) il notaio italiano compulsato per la vendita di tali diritti immobiliari potrebbe opporgli che, dal suo punto di vista, egli è titolare soltanto dell'appartamento romano; (24) ovvero, ancora, che, nonostante l'intervenuta vendita, l'acquirente potrebbe subire dal coniuge superstite la rivendica della proprietà di un mezzo della villetta in Sicilia, senza che gli sia consentito di giovarsi della tutela di cui al citato art. 69 par. 4 del regolamento (UE) n. 650/2012.

In termini generali, quanto precede dovrebbe condurre a ritenere che il certificato successorio europeo non produca gli effetti suoi proprî in relazione agli aspetti di cui alla lett. *b* dell'art. 63 par. 2 del regolamento (UE) n. 650/2012 in tutti i casi in cui il defunto, al momento della morte, fosse coniugato o legato da un'unione diversa dal matrimonio e nella successione sia caduto un bene acquistato in costanza di tali rapporti. (25)

L'inaccettabilità di siffatta conclusione discende non soltanto da osservazioni di carattere pratico (perché, come è intuitivo, ove essa fosse accolta, il certificato successorio europeo perderebbe utilità in un grande numero di fattispecie), ma anche da considerazioni di tipo sistematico, in quanto l'accoglimento del presupposto sul quale essa si fonda (e, cioè, che gli effetti probatorî del certificato non si producono con riferimento agli elementi in esso contenuti, il cui accertamento abbia richiesto l'applicazione da parte dell'autorità di rilascio di una legge individuata sulla base di norme di conflitto contenute in strumenti normativi – nazionali o di diritto

⁽²³⁾ Che il regime patrimoniale applicabile al defunto «have to be determined according to the private international law of the issuing authority», è espressamente sostenuto da REINHARTZ, *Article 68*, in BERGQUIST, DAMASCELLI, FRIMSTON, LAGARDE, ODERSKY, REINHARTZ, *EU Regulation on Succession and Wills. Commentary*, Köln, 2015, p. 276.

⁽²⁴⁾ Non è senza rilievo notare che, ove la coppia avesse proceduto in vita a vendere, tramite un atto notarile francese, la villetta siciliana, una simile opposizione non avrebbe potuto essere sollevata né dal notaio italiano richiesto, ai sensi dell'art. 106 n. 4 della l. 16 febbraio 1913 n. 89, di ricevere in deposito detto atto, né dal competente conservatore dei registri immobiliari al momento della trascrizione dell'atto depositato, a ciò ostando l'art. 68 della l. 31 maggio 1995 n. 218 (in quanto, tra i requisiti per il riconoscimento richiamati da quest'ultima norma per il tramite del rinvio al precedente art. 67, non compare la circostanza che il notaio straniero abbia applicato la medesima legge che avrebbe applicato il nostro notaio in forza dell'appropriata norma di conflitto italiana).

⁽²⁵⁾ È proprio quanto afferma la dottrina in esame, secondo la quale «le certificat ne sera pleinement utilisable que si le défunt n'était ni marié ni engagé dans un parternariat enregistré» (v. LAGARDE, *Le certificat successoral européen* cit., *loc. cit.*).

europeo – diversi dal regolamento (UE) n. 650/2012) costringerebbe a ritenere che non sia «coperta» dall'art. 69 di quest'ultimo regolamento neanche la sussistenza, attestata nel certificato in capo a un determinato beneficiario, del legame – di parentela, ovvero di coniugio o assimilato – richiesto dalla legge per succedere nel caso di successione *ab intestato*. E ciò in quanto, com'è noto, tale questione preliminare non trova soluzione nel regolamento (UE) n. 650/2012, stante quanto disposto all'art. 1 par. 1 lett. *a*, che eccettua dal suo campo di applicazione «lo status delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili». (²⁶)

Se questo fosse vero, la funzione del certificato sarebbe compromessa in una tale quantità di casi (non soltanto le successioni in cui il defunto, al momento della morte, fosse coniugato o legato da un'unione non matrimoniale, ma anche tutte quelle non regolate da disposizioni a causa di morte) da fare seriamente dubitare che al certificato medesimo residui una sfera di operatività di qualche spessore. (27)

Si impone, per questi motivi, la ricerca di una differente opzione interpretativa.

A nostro avviso, essa deve prendere le mosse da due osservazioni di carattere preliminare.

La prima riguarda la natura del procedimento che conduce al rilascio del certificato successorio europeo. Per il modo in cui è strutturato, esso appare assimilabile a quelli che, nei principali sistemi processualcivilistici di diritto continentale, sono definiti di volontaria giurisdizione, (²⁸) i quali

⁽²⁶⁾ Il problema non avrebbe conseguenze ove fosse accolto il suggerimento di DAMA-SCELLI, Il Regolamento europeo sulle successioni cit., p. 84 s. (cui adde, dubitativamente, WELLER, Article 1, in CALVO CARAVACA, DAVÌ, MANSEL (eds.), The EU Succession Regulation. A Commentary, Cambridge, 2016, p. 81 ss.) di risolvere la questione preliminare con il metodo della soluzione congiunta (o del collegamento dipendente); tuttavia, la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza prevalenti appaiono orientate in senso contrario: v. BONO-MI, WAUTELET, Il Regolamento europeo sulle successioni cit., p. 28 ss.

⁽²⁷⁾ La quale sarebbe ulteriormente assottigliata ove si prendesse alla lettera il considerando n. 71 del regolamento (UE) n. 650/2012, secondo cui «(l)a forza probatoria del certificato non dovrebbe estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio... la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto»: invero, escluso che tale affermazione abbia un contenuto precettivo autonomo (stante il contrasto con il dettato degli artt. 63 par. 2 lett. *b* e 68 lett. *l*), a essa va attribuito il più modesto ruolo di ribadire la volontà del legislatore europeo (espressa nelle norme di cui alle lett. *k* ed *l* dell'art. 1 par. 2) di lasciare alla competenza degli Stati membri il regime dei diritti reali.

⁽²⁸⁾ V. Damascelli, Diritto internazionale privato delle successioni cit., p. 143 s.; Id., Introduzione a Il Certificato Successorio Europeo (CSE). Prime proposte operative, a cura della Fondazione Italiana del Notariato e del Consiglio Nazionale del Notariato, 2015,

risultano caratterizzati dalla circostanza di non presupporre l'esistenza di un illecito (cioè l'inadempimento di un dovere imposto dalla legge e la conseguente lesione del corrispondente diritto soggettivo) e di terminare con un provvedimento (almeno di regola) revocabile e modificabile, all'esito di un'attività che dalla dottrina viene definita «a basso titolo formale», (29) in cui operano in modo attenuato il principio del contraddittorio e il principio dispositivo e si atteggiano in modo peculiare le regole sull'ammissibilità e sull'assunzione delle prove. (30)

Tali caratteristiche si ritrovano nel capo VI del regolamento (UE) n. 650/2012, e precisamente: negli artt. 71-73 che, ammettendo il ogni tempo la rettifica, la modifica o la revoca del certificato, nel testimoniano la connaturata precarietà; nonché nell'art. 66, il quale, in primo luogo, supplisce all'assenza di un onere di notifica ai controinteressati della domanda di certificato, obbligando l'autorità di rilascio, nei termini che si vedranno meglio nel paragrafo seguente, a coinvolgere nel procedimento i soggetti indicati al par. 4, e, secondariamente, attribuisce a tale autorità un'ampia discrezionalità nell'acquisizione e nella valutazione delle prove (v. par. 1, 2 e 3).

La seconda osservazione consiste nella costatazione dell'esistenza, in numerosi ordinamenti degli Stati membri, di certificazioni funzionalmente analoghe al certificato successorio europeo, qualificabili quali decisioni ai sensi dell'art. 3 par. 1 lett. *g* del regolamento (UE) n. 650/2012, in quanto provvedimenti di volontaria giurisdizione emessi da un organo giurisdizionale: (³¹) come si ricava dal successivo art. 62 par. 2 e 3, primo periodo, tali strumenti possono continuare a essere impiegati, quali mezzi di prova delle

reperibile online all'indirizzo http://media.wix.com/ugd/a5bb44_be2c2bb409e04529af04-ce110b073a55.pdf (23 marzo 2017).

⁽²⁹⁾ Così Mandrioli, Giurisdizione (in generale), in Dig. disc. priv. sez. civ., IX, Torino, 1993, p. 148.

⁽³⁰⁾ Nell'economia del presente lavoro non è possibile dare atto, nemmeno sommariamente, dell'ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale intorno alla natura e alle caratteristiche della volontaria giurisdizione; un'accurata indagine in prospettiva internazionalprivatistica è fatta da Venturi, La giurisdizione volontaria nel diritto processuale civile internazionale, Torino, 2009, p. 7 ss.

⁽³¹⁾ Si pensi, ad es., all'*Erbschein* regolato dai §§ 2353 ss. *BGB*, al certificato di successione di cui agli artt. 1956 ss. cod. civ. greco, all'*Einantwortung* previsto dall'art. 797 ss. *ABGB*, al *certificat d'héritier* emesso nei dipartimenti francesi Haut-Rhin, Bas-Rhin e Moselle in forza degli artt. 74 ss. della l. 1° giugno 1924 e degli artt. 2353 ss. cod. civ. locale da tale legge mantenuti in vigore, e al certificato di eredità di cui al r.d. 28 marzo 1929 n. 499, rilasciato nelle province italiane dell'Alto Adige, di Trieste e di Gorizia, nonché in alcuni comuni delle province di Belluno, Brescia ed Udine.

medesime circostanze attestate dal certificato, nel quadro del capo IV del medesimo regolamento. (32)

Ora, con riferimento a siffatti strumenti «nazionali», la questione affrontata in queste note sarebbe risolta dall'art. 41 del regolamento (UE) n. 650/2012, il quale, vietando il riesame del merito, preclude ogni sindacato sulla legge materiale applicata dall'organo giurisdizionale per risolvere tanto la questione principale, quanto eventuali questioni pregiudiziali, nonché sulle norme di conflitto impiegate per individuarla. (33)

La stessa soluzione deve valere per il certificato successorio europeo, non soltanto perché esso, pur non potendo essere qualificato come una decisione, (34) è, per quanto sopra si è detto, frutto di un procedimento di volontaria giurisdizione, ma, soprattutto, perché, altrimenti, a esso sarebbe riservato un trattamento deteriore rispetto agli omologhi certificati emessi sulla base del diritto materiale degli Stati membri.

Né, in contrario, può invocarsi l'argomento secondo cui il divieto posto dal citato art. 41, essendo conseguenza della peculiare qualità dei soggetti che emettono una decisione, sarebbe inapplicabile al certificato successorio europeo. Ciò in quanto, da un lato, l'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 650/2012, comprende nella definizione di organo giurisdizionale, non soltanto i giudici, ma anche «i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'au-

⁽³²⁾ In dottrina è assodato che il capo IV del regolamento (UE) n. 650/2012 regola il riconoscimento e l'esecuzione di tutti gli atti emessi da organi giurisdizionali, ivi inclusi quelli emanati a conclusione di procedimenti di volontaria giurisdizione: v. D'Alessandro, Il riconoscimento, l'esecutività e l'esecuzione delle decisioni e delle transazioni giudiziarie in materia successoria, in Franzina, Leandro (a cura di), Il diritto internazionale privato europeo delle successioni mortis causa, Milano, 2013, p. 140; Damascelli, Diritto internazionale privato delle successioni cit., p. 114.

⁽³³⁾ V., da ultimo, Carbone, Tuo, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale*, in Ajani, Benacchio (dir.), *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, Torino, 2016, p. 353, i quali, tra l'altro, evidenziano la soppressione nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (il quale regolamento ha costituito il modello delle norme contenute nel capo IV del regolamento (UE) n. 650/2012), dell'impedimento al riconoscimento di cui all'art. 27 n. 4), della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, consistente nella violazione di una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto relativa al regime patrimoniale fra coniugi.

⁽³⁴⁾ Invero, deve ritenersi che il certificato successorio europeo sia un atto *sui generis*, non riconducibile né alle decisioni né agli atti pubblici, disciplinato direttamente e, almeno tendenzialmente, in maniera esaustiva dal diritto dell'Unione europea: v. DAMASCELLI, *Introduzione* cit.; KREßE, *Article 62*, in CALVO CARAVACA, DAVÌ, MANSEL (eds.), *The EU Succession Regulation* cit., p. 675.

torità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria» (35) e, dall'altro, il successivo art. 64 – consentendo agli Stati membri di designare, quale autorità competente al rilascio del certificato, soggetti diversi da un organo giurisdizionale, ma pretendendo che essi abbiano la qualità di «autorità... competente in materia di successione» – richiede che l'autorità di rilascio debba essere dotata, oltre che di una appropriata formazione giuridica, anche dei caratteri di terzietà e imparzialità, che le consentono di svolgere adeguatamente le rigorose valutazioni prodromiche all'emissione del certificato e la avvicinano – se non, addirittura, la parificano, almeno sotto questo specifico aspetto – agli organi giurisdizionali. (36)

Per le ragioni fin qui esposte, deve ritenersi assodata l'impossibilità di contestare gli effetti del certificato successorio europeo per il fatto che essi ineriscono a elementi accertati sulla base di una legge non designata dalle norme di conflitto contenute nel regolamento (UE) 650/2012.

4. Più in generale, l'esame della disciplina contenuta nel capo VI del regolamento (UE) n. 650/2012 porta a ritenere che, salvo casi eccezionali, (³⁷) ai terzi a cui venga presentato, è preclusa ogni forma di contestazione del certificato successorio europeo.

In tal senso, può addursi il fatto che alla disposizione di principio di cui al l'art. 69 par. 1 – secondo cui «il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento» – non si accompagna (38) la previsione di motivi di diniego del riconoscimento. (39)

⁽³⁵⁾ Purché, prosegue la norma, «tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano: a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria; e b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia».

⁽³⁶⁾ V., ancora, DAMASCELLI, Diritto internazionale privato delle successioni cit., p. 143; ID., Introduzione cit.

⁽³⁷⁾ Legati, ad es., alla falsità del certificato successorio europeo o alla manifesta inesattezza dei dati in esso riportati.

⁽³⁸⁾ Contrariamente a quanto accade in materia di decisioni (art. 40), atti pubblici (art. 59 par. 1, 2 e 3 e art. 60) e transazioni giudiziarie (art. 61 par. 3) e in contrasto con taluni suggerimenti avanzati durante la gestazione del regolamento (v. ad es. l'art. 84 dell'avant-projet allegato a DAMASCELLI (a cura di), Réponses au questionnaire en matière de succession et testaments. Livre vert de la Commission européenne, Milano, 2005, p. 99 s.).

⁽³⁹⁾ Tale assenza può fungere, inoltre, da criterio guida per la soluzione dei problemi, che dovranno essere approfonditi in altra sede, derivanti da un eventuale contrasto tra il certificato successorio europeo e un certificato nazionale, potendosi avanzare l'ipotesi che la mancata previsione, in particolare, del motivo di diniego del riconoscimento di cui all'art. 40 lett. *c* del regolamento (UE) n. 650/2012, determini la prevalenza del primo.

Il controllo della correttezza del certificato rimane, pertanto, affidato esclusivamente a coloro che hanno diritto di partecipare al procedimento volto alla sua emissione ovvero di provocarne la modifica o la revoca, secondo i meccanismi e alle condizioni che saranno ora brevemente passati in rassegna.

Innanzitutto, viene in considerazione, l'art. 66 par. 4, secondo periodo del regolamento (UE) n. 650/2012, il quale comanda all'autorità di rilascio di procedere, in tutti in casi in cui ciò sia «necessario per l'accertamento degli elementi da certificare», tanto «all'audizione degli interessati», quanto «ad annunci pubblici allo scopo di dare (ai) possibili beneficiari (diversi dal richiedente) l'opportunità di far valere i propri diritti».

La disposizione appena citata attribuisce a tutti coloro la cui sfera giuridica soggettiva sia o possa essere modificata, o anche semplicemente influenzata, dalla vicenda successoria e dal modo in cui essa è «amministrata» dalle autorità a ciò preposte (cioè, in altri termini, a tutti i soggetti in qualche modo coinvolti, direttamente o indirettamente, nella o dalla successione), il diritto di essere sentiti nel corso del procedimento volto all'emissione del certificato, allo scopo di fare valere le proprie istanze. (40)

A tale diritto corrisponde un obbligo dell'autorità di rilascio, sia di promuovere siffatti interventi, sia di tenerli in debito conto, al fine della formazione del convincimento che, a norma dell'art. 67 par. 1, primo comma del regolamento (UE) n. 650/2012, essa deve raggiungere prima del rilascio del certificato.

Ai nostri fini rileva, infatti, che, nel corso degli interventi di cui si discorre, potrebbe integrarsi una delle situazioni previste dall'art. 67 par. 1, secondo comma lett. *a* e *b* del regolamento (UE) n. 650/2012; precisamente, in forza della prima disposizione, i soggetti sentiti dall'autorità di rilascio potrebbero sollevare una contestazione sugli elementi che il richiedente vorrebbe fossero certificati (quali ricavabili dalla domanda di rilascio del certificato), o che l'autorità ritenesse di potere certificare sulla scorta della documentazione fornita e delle dichiarazioni rese dallo stesso richiedente, nonché delle indagini da essa espletata. Inoltre, a mente della seconda disposizione, i medesimi soggetti potrebbero esibire e depositare una decisione giudiziale contrastante con tali elementi.

⁽⁴⁰⁾ Anche l'esatta determinazione dei soggetti compresi nella categoria di cui nel testo si sono forniti i contorni generali deve essere rinviata ad altra sede. Infatti, se può dirsi con qualche certezza che in essa rientrano i parenti legittimi, il coniuge e il partner del *de cuius* (anche ove essi non siano beneficiari immediati dell'eredità), va indagato se vi trovino posto anche i creditori del defunto e i titolari di situazioni giuridiche soggettive o di aspettative legittime sui beni caduti in successione.

A norma del citato art. 67, siffatta contestazione o esibizione impedisce all'autorità di rilascio di emettere il certificato successorio europeo; viceversa, la mancata proposizione di eccezioni da parte degli interessati intervenuti determina il potere/dovere dell'autorità di rilascio di emettere il certificato.

La tutela dei diritti dei soggetti indicati all'art. 66 par. 4 del regolamento (UE) n. 650/2012 è assicurata anche nell'ipotesi in cui non siano stati convocati dall'autorità di rilascio; in tale ipotesi, infatti, essi potranno chiedere alla medesima autorità (in applicazione estensiva dell'art. 71 par. 2 del regolamento (UE) n. 650/2012) (41) o, in caso di diniego, all'autorità giudiziaria competente per la cognizione delle procedure di ricorso di cui al successivo art. 72, la modifica o la revoca del certificato già emesso.

Ove, invece, tali soggetti, pur essendo stati convocati, non siano comparsi nel procedimento, essi mantengono la possibilità di provocare la modifica o la revoca del certificato, ma solo a condizione che riescano a dimostrare – deve ritenersi (42) a mezzo di una decisione di cui non disponevano al momento dell'emissione del certificato – «che il certificato o singoli elementi di esso non corrispond(o)no al vero».

Infine, a presidio dei diritti di colui che ottiene la modifica o la revoca del certificato, una norma di chiusura del regolamento (UE) n. 650/2012 impone all'autorità che vi provvede di darne informazione a tutte le persone a cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato: (43) a partire dalla ricezione di tale avviso, chi faccia uso del certificato diviene respon-

⁽⁴¹⁾ La disposizione che si annota, subordinando la revoca o la modifica del certificato alla circostanza che «sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondono al vero», autorizza gli interessati a muovere *ex post* l'eccezione consentita *ex ante* dall'art. 67 par. 1, secondo comma lett. *b* del regolamento (UE) n. 650/2012, a prescindere dal fatto che la decisione su cui essa si fonda sia anteriore o posteriore alla data di emissione del certificato. Se, per motivi di economia processuale, può sostenersi che la proposizione del ricorso in esame sia preclusa a chi, essendo in possesso di una decisione contrastante con gli elementi da certificare, non ne abbia fatto uso nel corso del procedimento in cui è intervenuto, deve ritenersi che la possibilità di tale proposizione rimanga intatta per chi non sia stato messo in condizione di fare valere la decisione. Ragioni di giustizia sostanziale comportano che la medesima possibilità deve essere assicurata a coloro che avrebbero potuto sollevare la contestazione di cui all'art. 67 par. 1, secondo comma lett. *a* del regolamento (UE) n. 650/2012 e non siano stati chiamati a intervenire nel procedimento di rilascio del certificato.

⁽⁴²⁾ Per le ragioni indicate alla nota precedente.

⁽⁴³⁾ La norma a cui si fa riferimento nel testo è l'art. 71 par. 3 del regolamento (UE) n. 650/2012, la quale prevede un obbligo di notifica unicamente in capo all'autorità di rilascio. Nel caso in cui alla revoca o alla modifica provveda l'autorità giudiziaria ai sensi del successivo art. 72, la notifica sarà disposta da quest'ultima o, più plausibilmente, dall'autorità di rilascio su impulso dell'autorità giudiziaria (e ciò in quanto solo l'autorità di rilascio dispone dell'elenco dei nominativi a cui sono state consegnate copie autentiche del certificato).

sabile per illecito extracontrattuale, ove da tale uso derivi un danno a carico di colui che ha ottenuto la revoca o la modifica.

5. Si ritiene, così, di avere dimostrato che gli effetti proprî del certificato successorio europeo, non solo si producono con riferimento a tutti gli elementi in esso contenuti, ma possono essere impediti o rimossi esclusivamente attivando i rimedi illustrati nel paragrafo precedente.

Tale conclusione (44) appare l'unica coerente con il principio dell'effetto utile, (45) in quanto assicura il perseguimento degli obiettivi assegnati al certificato, concepito dal legislatore europeo come il principale strumento per regolare «una successione con implicazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione... in modo rapido, agevole ed efficace». (46)

ABSTRACT: The article refutes the doctrinal view according to which the European Certificate of Succession (ECS) would not produce its effects with regard to the elements referred to therein that relate to questions excluded from the material scope of Regulation EU No 650/2012, such as questions relating to matrimonial property regimes and property regimes of relationships deemed by the law applicable to such relationships to have comparable effects to marriage. This view is rejected not only on the basis of its paradoxical practical results (namely to substantially depriving the ECS of any usefulness), but mainly because it ends up reserving the ECS a pejorative treatment compared to that afforded to the analogous certificates issued in accordance with the substantive law of the Member States (the effects of which, vice versa, have to be recognized without exceptions under Chapter IV of the Regulation). The rebuttal is strengthened considering the provisions contained in Chapter VI of the Regulation, from which it emerges that, apart from exceptional cases (related, for example, to the falsity or the manifest inaccuracy of the ECS), individuals to whom is presented cannot dispute the effects of ECS.

(46) Così si esprime il considerando n. 67 del regolamento (UE) n. 650/2012.

⁽⁴⁴⁾ Della cui opportunità si avvede anche la dottrina qui criticata: v. LAGARDE, *Le certificat successoral européen* cit., p. 422, il quale, dopo avere sostenuto che le indicazioni del certificato connesse al o condizionate dal regime patrimoniale del defunto «ne seront pas couvertes par la presomption de véracité» di cui gode il certificato stesso, aggiunge, in certa misura contraddittoriamente e, in ogni caso, senza darne dimostrazione, che «en absence de contestation sur le régime, le certificat bénéficiera sur ce point de la force que lui donne le réglement».

⁽⁴⁵⁾ Per un cenno in tal senso, v. Weller, op. cit., p. 91 s. In generale, sul principio dell'effetto utile nel diritto dell'Unione europea – «in virtù del quale ogni disposizione va interpretata e applicata in maniera tale da ricavarne tutti gli effetti idonei a farle conseguire, nella maniera più completa ed efficace, il proprio obiettivo» –, v. VILLANI, *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*, III ed., Bari, 2013, p. 98, da cui è tratto il testo riportato tra virgolette.